



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE  
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO  
E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER  
LA TELEFONIA MOBILE CELLULARE E PER  
LA TUTELA DAI CAMPI ELETTRICI**

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/02/2006

**IL CONSIGLIO COMUNALE di  
MONTECCHIO MAGGIORE**

Visto l'art.117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art.7 e l'art.42, comma 2, del D.legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo unico degli Enti locali);

Vista la L. 22.2.2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il D.P.R. 6.6.2001, n.380 (Testo unico dell'edilizia)

Visto il Decreto legislativo 1.8.2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Vista la L.R.Veneto 9.7.1993, n.29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione e radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni);

Vista la Circolare della Regione Veneto 12.7.2001, n.12 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 22.6.2001, n.1636 ( "Installazione degli impianti di telefonia mobile:direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti");

Vista la L. R. Veneto 23.4.2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);

**adotta il seguente**

## **Capo I FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO**

### **art.1 . Finalità**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. 22.2.2001, n.36 , ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Montecchio Maggiore, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni di impianti di telefonia mobile;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra il Comune e i Gestori, per favorire una corretta informazione alla popolazione;
- e) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dagli impianti;
- f) rendere partecipi i cittadini nei meccanismi di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento;

### **art. 2. Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telefonia mobile.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22.2.2001, n.36 e di cui al decreto legislativo 1.8.2003, n.259.

- a) impianto per la telefonia mobile o stazione radio base (SRB): definito dall'art. 3, comma 1, punto i) della L. 22.2.2001, n.36;
- b) sito puntuale di localizzazione di un impianto: specifica ubicazione scelta per un impianto per telefonia mobile o SRB;
- c) area di ricerca: ambito territoriale all'interno del quale il Gestore propone di individuare nuovi siti puntuali o siti utili alla ricollocazione di impianti esistenti, nel rispetto dei punti b),c),e),g dell'art.1; all'interno delle aree, in sede di proposta il Gestore può eventualmente individuare uno o più siti puntuali alternativi.
- d) riconfigurazione di un impianto esistente: qualunque modifica che riguardi la SRB o l'installazione nel suo insieme; le modifiche possono riguardare:
  - Le sole parti rilevanti ai sensi del Regolamento Edilizio (opere edili, etc);
  - Le sole caratteristiche radioelettriche (potenza, altezza di irradiazione, etc.);
  - Entrambi gli elementi di cui ai punti precedenti.

## **Capo II**

### **PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI**

#### **art.3. Criteri di localizzazione**

I criteri di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti sono individuati nel Piano di Assetto del Territorio-PAT – a mente dell'art.13, comma 1, lettera q) della L.R.Veneto 23.4.2004, n.11 ed approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della medesima legge.

Nella attesa dell'approvazione del primo PAT, oltre alle previsioni del Regolamento edilizio, valgono i seguenti criteri generali di localizzazione ai fini della predisposizione del Piano comunale delle installazioni.

In apposito elaborato cartografico approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente e almeno ogni 2 (due) anni, sono motivatamente individuate le seguenti tre tipologie di aree:

**1. le aree maggiormente idonee** all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito saranno compresi i siti pubblici idonei. In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti;

**2. le aree di attenzione**, che comprendono:

- a) i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
- b) le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'ARPAV, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale.

In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione;

**3. le aree sensibili** in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo. Vi rientrano, comunque e indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture:

- a) gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura
- b) parchi e aree per il gioco e lo sport
- c) spazi adibiti all'infanzia in generale

In corrispondenza a queste aree e delle loro pertinenze, è esclusa l'installazione di nuovi impianti radioelettrici e devono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

L'Amministrazione Comunale :

- si riserva di indicare in maniera vincolante i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni;
- dispone, aggiorna e rende disponibile sotto forma cartacea o informatica la cartografia comunale per la telefonia mobile, in cui sono riportate le ubicazioni delle stazioni esistenti, i ricettori sensibili e le relative aree di pertinenza e le fasce di rispetto; tale cartografia deve essere aggiornata almeno a cadenza semestrale e deve fungere da supporto unico per la definizione delle attività di programmazione.

Il Gestore ha l'obbligo di:

- fornire relazione in merito alla pubblica utilità dei servizi che si intendono fornire e adeguata documentazione tecnica relativa alle esigenze di copertura del servizio che giustificano l'impianto proposto, indicando i confini di copertura;
- dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e la minore emissione di campo elettromagnetico verso ricettori sensibili, aree residenziali e aree ad elevata presenza di persone;
- fornire tutti gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- Mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzare l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare, ove possibile, le strutture fuori terra di servizio;
- fornire, se richiesto dall'Amministrazione, tutti gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi;
- compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico, devono essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

#### **art.4 Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare**

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, con cadenza biennale, entro il 30 settembre, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano all'Ufficio Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nei due anni successivi.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica (cartacea e informatica):

1. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
2. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
3. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi;

In corrispondenza di ogni areale di ricerca e delle configurazioni proposte, deve essere fornita una apposita relazione contenente le seguenti indicazioni:

- tipologia di massima dell'impianto da realizzare (SRB, ponte radio, microcelle, relativi sistemi di trasmissione, etc.)
- potenza presunta dell'impianto;
- caratteristiche del sito puntuale proposto (palo, edificio, condivisione con altri impianti, etc.);
- eventuale altezza del centro elettrico dell'antenna necessaria a garantire il servizio;
- Indicazioni di massima della zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor;
- disponibilità di stazioni gestite da altri gestori.

## **art. 5 Iter istruttorio della Programmazione del Piano comunale**

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV -, dell'Ulss 5 o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale (art.7) e territoriale (art.8) dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile. La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la realizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art.3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

## **art. 6 Pubblicità dei programmi**

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico avrà cura di:

1. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio.

Per estratto sarà pubblicata su un quotidiano ad ampia diffusione locale ed eventualmente sul sito internet del Comune. Verranno anche affissi manifesti. Deve risultare chiara l'indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, le associazioni e i portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano.

Presso l'URP vi saranno copie del Piano per la consultazione.

2. Inviare copia del Piano ai gestori con l'invito ad esprimere entro trenta giorni le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative di localizzazione e realizzative ipotizzate
3. La Giunta attiva una procedura partecipata dei cittadini.

## **art.7 Criteri di compatibilità ambientale**

1.Gli areali proposti saranno valutati dall'Amministrazione Comunale, con il supporto di ARPAV e Ulss 5, sulla base dei seguenti criteri di compatibilità ambientale:

- a) Prevalenza di zone preferibili o zone critiche, come indicato al successivo art.8;
- b) Densità popolazione residente
- c) Concentrazione impianti esistente, tenendo conto delle loro potenze e degli impianti in corso di istruttoria
- d) Sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area;
- e) Presenza di siti sensibili e di aree di rispetto;
- f) Valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di stime preventive già effettuate da ARPAV.

2. L'individuazione dei siti puntuali all'interno delle aree di ricerca avverrà sulla base dei seguenti criteri localizzativi:

- a) Ricerca della maggiore distanza possibile da abitazioni e da ricettori sensibili
- b) Omogenea distribuzione degli impianti:
  - tendendo a non inserire più di un impianto sulla stesso edificio in aree ad elevata densità di popolazione
  - evitando il progressivo inserimento di impianti in aree caratterizzate da elevata concentrazione di impianti e/o prossime a siti sensibili;
- c) verifica di attitudine, sulla base di:
  - bassa densità abitativa
  - non vicinanza siti sensibili
  - altezza superiore agli edifici circostanti
  - presenza di altri impianti nell'area
- d) valori di campo elettromagnetico già disponibili eseguite da ARPA
- e) collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti
- f) integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti, qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.

### **art.8 Criteri di compatibilità territoriale**

1. Vi sarà anche una valutazione in base ai criteri di compatibilità territoriale, degli areali di ricerca proposti dai Gestori, individuando:

#### **Zone preferibili per ubicare una stazione di telefonia:**

- a) zone prossime a infrastrutture della viabilità primaria (rotonde stradali, aree di arredo, aree prossime alla rete autostradale, etc.)
- b) zone collocate in contesto industriale/artigianale o direzionale
- c) zone commerciali
- d) zone a destinazione alberghiera
- e) zone destinate a parcheggi
- f) zone ferroviarie o prossime, ma non adiacenti ad aree residenziali
- g) zone di rispetto cimiteriale

#### **Zone critiche, soggette a valutazione complessa**

- a) zone con valore storico, paesaggistico, ambientale
- b) zone prossime a proprietà comunali trasformabili a uso particolare (scuole, ospedali, etc.)
- c) zone prossime a edifici residenziali a forte sviluppo verticale
- d) zone limitrofe a sviluppi urbanistici e residenziali

Inoltre sarà da verificare la compatibilità tra la presenza di un nuovo impianto ed eventuali progetti riguardanti le aree limitrofe, già avviati. In particolare: progetti urbanistici di nuovi insediamenti residenziali o produttivi, di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili, di nuova viabilità.

## **art. 9 . Redazione definitiva del Piano**

Trascorsi i termini stabiliti per le eventuali osservazioni, controdeduzioni , il Consiglio Comunale, nei successivi sessanta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile:

Il Piano comunale sopraccitato costituisce parte integrante del Piano di interventi , art.17, comma 2 ,lett.h) della L.R. Veneto 23.4.2004, n.11.

Il Piano degli interventi ha efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

### **Capo III**

## **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**

### **art. 10 Provvedimento autorizzatorio**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto legislativo 1.8.2003, n.259.

L'installazione deve ottenere anche il permesso di costruire e la realizzazione di opere in assenza o difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV, della parte I del D.P.R. 6.6.2001.

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate del parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV.

**ISTRUTTORIA** - nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile dell'Ufficio Tecnico verifica la conformità dell'intervento al Decreto legislativo 1.8.2003, n.259, al presente Regolamento e al Piano Comunale delle installazioni, nonché acquisisce il parere dell'Ufficio Tecnico in ordine alla conformità dell'intervento con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale

Fatti salvi altri atti di assenso di competenza della Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute, del patrimonio storico-artistico.

**DIVIETI e DEROGHE** - non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI**-Il gestore, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori è tenuto a presentare un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente



## **Capo IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

### **art.11 impianti esistenti**

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni, anche su motivata istanza da parte di cittadini interessati, deve essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

Dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

## **Capo V CONTROLLO, MONITORAGGIO, E INFORMAZIONE PUBBLICA**

### **art.12 Vigilanza e controlli**

L' amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale - L.22.2.2001, n.36, avvalendosi delle strutture dell'ARPAV o in proprio per indagini preliminari.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto. Il personale incaricato del controllo, accede agli impianti e richiede ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato del controllo invia al Sindaco copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base controllate. La Giunta stabilirà le modalità di informazioni ai cittadini interessati.

MONITORAGGIO – Per i controlli si farà riferimento all'ARPAV, ente preposto in materia, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, con la possibilità comunque di avvalersi anche di consulenti esterni o di effettuare direttamente da parte del Comune delle campagne di rilevamento, a titolo di indagine preliminare, ad integrazione di quelle svolte in via ufficiale dall'Ente preposto ai controlli.

### **art.13 Rapporto annuale**

Annualmente l'Ufficio Ambiente del Comune predispone e rende pubblico un rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti di telefonia mobile con i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti.

L'Ufficio Ambiente raccoglierà segnalazioni di cittadini relative a incongruenze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, richieste di monitoraggio, richieste motivate di delocalizzazione delle stazioni radio base.

### **art.14 Educazione ambientale**

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico - art.10, L.22.2.2001, n.36

Il Comune si fa promotore di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione su progetto, da realizzare nelle singole scuole cittadine.

## **Capo VI SANZIONI**

### **art.15 Sanzioni**

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, è ordinata la disattivazione degli impianti. Fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380 e successive modifiche

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 9, è ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art.15, comma 4, della L.22.2.2001, n.36

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380.

Il Sindaco è l'autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L.R.Veneto 9.7.1993, n.29 relativa alla tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

## **Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **art. 16 Norme transitorie**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo della rete entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

### **art.17 Accordi con i gestori**

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2. del D. Legs. 1.8.2003, n.259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i Gestori

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

### **art. 18 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.